

MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 9



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari - Misure semplificative per la rapida realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”

La norma introduce una disciplina per la semplificazione delle procedure gestite dal Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari al fine della realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Tra l'altro, si prevede che alla conferenza di servizi che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica partecipa, in rappresentanza delle amministrazioni statali, anche un rappresentante del Ministero della giustizia, oltre al Commissario.

Con riferimento alla partecipazione del rappresentante del Ministero della giustizia ai lavori, la relazione rappresenta che l'eventuale trattamento di missione potrà essere adeguatamente sostenuto nell'ambito degli stanziamenti iscritti, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 9 comma 1

(Il Commissario straordinario e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)

Il **comma 1** prevede, anzitutto, che il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019¹, proceda all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, come previsto all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Articolo 9 commi 2 e 3

(Valutazione ambientale e variante urbanistica del progetto)

Il **comma 2** stabilisce che il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del D.L. 77/2021 (vedi infra) e trasmesso, a cura del Commissario altresì, all'autorità competente ai fini

¹ D.L. 18 aprile 2019, n. 32, Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto. [...]

In tale ambito, con le recenti direttive recate dal D.L. 77/2021 (artt. 17-28) le disposizioni del Codice dell'ambiente sono state modificate, al fine di perseguire due principali obiettivi: integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC, al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier sul D.L. 77/2021 (<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305436.pdf>).

Gli esiti della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla prevista conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs:152/ 2006. La norma in esame è analoga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.L. 77/2021.

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'art. 48 del D.L. 77/2021 ha previsto al comma 7, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata del decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Il comma 7, quarto periodo dell'art. 48 del D.L. 77/2021 prevede, in particolare, che con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 50/2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del D.L. 77/2021, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 9 commi 4 -6***(Verifica e approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e affidamento congiunto dell'opera)***

Il **comma 4** stabilisce che a seguito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, accertando, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché a quelle impartite in sede di valutazione ambientale, il Commissario straordinario procede, in deroga all'articolo 27 del medesimo Codice, direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. La norma in esame è analoga a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 44 del D.L. 77/2021.

Il **comma 5** consente al Commissario straordinario di procedere, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progetto definitivo ed esecutivo e dell'esecuzione dell'opera. L'affidamento dell'opera avviene:

- mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta;
- ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Il **comma 6** prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), concernenti le controversie relative alle infrastrutture strategiche, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto. La norma in esame appare analoga al comma 4 dell'art. 48 del D.L. 77/2021.

Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	PNRR, valutazione ambientale, urbanistica, progetto di fattibilità tecnica ed economica, PNIEC, VAS, VIA
Voci di glossario	PNRR; PNIEC; VAS; VIA

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)